



Roma, 18 aprile 2011

Egr. Dottor  
Giovanni Sabatini  
Direttore Generale ABI  
Piazza del Gesù, 49  
00186 ROMA

e p.c. Egr. Avv.  
Giuseppe Mussari  
Presidente ABI  
Piazza del Gesù, 49  
00186 ROMA

Dissentiamo profondamente dal merito della lettera del 7 aprile u.s., prot. US/000662, con la quale ci viene notificata la formale disdetta del verbale di accordo del 24-01-2001, per le argomentazioni in essa sviluppate e per le conclusioni che ne derivano.

Le Parti Sociali nazionali hanno condiviso, da tempo, la diagnosi della maggior onerosità subita dal Fondo di Solidarietà del settore creditizio in seguito ad innovazioni legislative e a normative fiscali e previdenziali via, via intervenute negli anni successivi alla sua costituzione.

Preso atto dell'inefficacia degli interventi sul Governo, realizzati di comune accordo, per ottenere una riduzione degli oneri sopravvenuti, le Parti Sociali nazionali hanno, responsabilmente, avviato una trattativa, all'inizio di ottobre 2010, finalizzata a riformare alcune parti del Regolamento del Fondo di Solidarietà (DM 158/2000) e contribuire ad una maggiore sostenibilità del suo equilibrio economico.

Nel corso della trattativa abbiamo formulato la priorità, per noi essenziale, di salvaguardare l'architettura giuridico-pattizia di accesso alle prestazioni della parte straordinaria del Fondo di Solidarietà fondata sull'art. 8 del DM 158/2000 e sul verbale di accordo del 24-01-2001, rinviando scelte e modulazioni alla libera volontà delle Parti Sociali di azienda e di gruppo.

Fatta salva questa premessa, abbiamo manifestato piena disponibilità al confronto in materia di oneri e di equilibrio economico del Fondo di Solidarietà, con particolare attenzione alla Parte straordinaria.

Il negoziato ha registrato una pressoché completa condivisione sia dell'architettura di accesso; sia della "filosofia" gestionale del Fondo di Solidarietà che ne spostava il baricentro sull'ampia strumentazione di tutela occupazionale preventiva prevista dal vigente CCNL e dalla Parte ordinaria del Fondo stesso.

In materia di oneri, la discussione si è concentrata sulle modalità di fruizione dell'indennità di disoccupazione nel settore creditizio e sull'aggravio fiscale dell'11,50%,

operante sull'assegno netto di accompagnamento alla pensione e a carico delle Aziende di credito, in seguito alle variazioni delle misure fiscali introdotte dalla L. 248/2006.

In riferimento all'indennità di disoccupazione, alla quale il sistema bancario non ha mai fatto ricorso nonostante la contribuzione, abbiamo sollevato dubbi circa la sostenibilità giuridica della sua integrazione nella parte straordinaria del Fondo di Solidarietà sia in riferimento alla sua compatibilità con l'accesso volontario alle prestazioni straordinarie del Fondo (che richiederebbe, comunque, il ricorso a licenziamenti); sia in riferimento all'art. 8 del DM 158/2000 in particolare per le fattispecie del lavoratore licenziato ed iscritto alle liste di mobilità che, rifiutando la nuova occupazione offerta perderebbe l'indennità di disoccupazione e godrebbe per il primo anno, nella Vostra proposta, della sola copertura economica del Fondo pari al 40% della base di calcolo stipendiale; sia, infine, per la diversa motivazione politica alla base dell'istituto dell'indennità di disoccupazione.

Ribadiamo, come già esplicitato nel corso della trattativa, che le nostre obiezioni non hanno trovato nelle Vostre argomentazioni risposte per noi soddisfacenti. Sulla Vostra proposta ha continuato, infatti, a permanere l'ipoteca del ricorso generalizzato alle procedure di licenziamenti collettivi come pre-condizione per accedere all'indennità di disoccupazione, nonché obiettivi di rischi applicativi per i lavoratori e stravolgimento della ratio tali da renderla, per noi, non percorribile.

Abbiamo affrontato, poi, la problematica dell'aggravio fiscale, pari all'11,50%, operante sull'assegno netto di accompagnamento alla pensione.

Vi abbiamo proposto, nel corso dell'incontro del 28/2 u.s., di ridurre l'assegno netto spettante al lavoratore nella misura del 10%, accollando, pertanto, quasi interamente ai nostri rappresentati l'onere dell'aggravio fiscale a carico delle Aziende di credito (11,50%) determinato dalla L. 248/2006.

Con nostra sorpresa abbiamo dovuto prendere atto della Vostra valutazione negativa, motivata con l'insufficienza della nostra offerta di riduzione del 10% la quale, ancorché il maggior gravame fiscale abbia la sua base imponibile nell'assegno netto percepito dal lavoratore, avrebbe dovuto, secondo Voi, applicarsi al costo complessivo, comprensivo dei contributi previdenziali dovuti dall'azienda di credito.

Tesi singolare, prima ancora che insostenibile, che ridurrebbe l'importo dell'assegno netto percepito dal lavoratore del 16,9%, ben oltre l'11,50% di maggiore aggravio fiscale reale a carico delle Aziende di credito determinato dalla citata L. 248/2006.

Abbiamo, inoltre, proposto che la riduzione del 10% dell'assegno netto valesse per tutti i regimi previdenziali (retributivo, misto, contributivo) come massimale non superabile. Si trattava, infatti, di un principio di equità, soprattutto nei riguardi dei lavoratori in regime misto e contributivo che, negli anni futuri, potrebbero avere trattamenti di pensione inferiori. La Vostra obiezione secondo la quale la nostra proposta (comunque rilevante per i lavoratori in regime retributivo) anticiperebbe una riduzione fisiologica, per i lavoratori in regime misto, depone, a parer nostro, a favore del depotenziamento tendenziale del problema degli oneri anziché della sua esasperazione.

Priva di corrispondenza al vero risulta, inoltre, il tentativo da parte Vostra di attribuirci la volontà di alterare, attraverso una lettura distorta del verbale di accordo del 24/1/2001, "la portata normativa del DM 158/2000 in direzione di una più marcata, se non esclusiva, modalità di accesso volontario alle prestazioni straordinarie del Fondo".

Nel corso di tutta la trattativa abbiamo ribadito la piena legittimità di entrambe le modalità, volontaria ed obbligatoria, di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, rinviando all'autonoma valutazione delle Parti sociali di azienda o di gruppo la

scelta della modalità più efficace in base alle specificità dei fenomeni di ristrutturazione, riorganizzazione, crisi.

Diversamente da quanto, strumentalmente, ci attribuite si tratta della volontà di preservare una storia di relazioni sindacali di successo, documentata da centinaia di accordi, in materia di prestazioni straordinarie del Fondo, in assenza di conflitto sociale.

E' quanto mai sintomatico che, nella Vostra ricognizione venga rimosso anche il recente accordo che ha stabilito la riduzione di 36 unità di personale presso l'ABI, con modalità di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà esclusivamente obbligatorie (ex L. 223/91 e art. 8 DM 158/2000) definendo, inoltre, ingenti misure di solidarietà tra tutto il personale, della durata di tre anni, per salvaguardare l'occupazione. La considerazione di questo accordo, che non può esser assunto "a sistema", come di altri che hanno espresso situazioni di gravi crisi aziendali, Vi impedirebbe di attribuirci, strumentalmente, concezioni e comportamenti che non ci appartengono, neppure in riferimento a vicende, come quella richiamata, di gestione irresponsabile e dissipatoria, protratta per anni, ascrivibile all'esclusiva responsabilità dei vertici dell'ABI, che rende particolarmente sgradevole la Vostra pretesa censoria nei confronti delle OO.SS.

La rimozione sistematica della storia delle relazioni sindacali in materia di Fondo di Solidarietà si estende anche agli accordi sottoscritti, nel corso del 2010, nei principali gruppi bancari nazionali (UBI, BANCO POPOLARE, UNICREDIT, MPS) tutti impostati su un equilibrio, condiviso dalle Parti sociali di secondo livello, tra "volontarietà ed obbligatorietà" di accesso al Fondo, così come previsto dalla normativa vigente.

L'obiettivo considerazione della struttura innovativa di tali accordi, peraltro noti, Vi impedirebbe, infatti, di sostenere che "la Vostra (delle OO.SS. ndr) volontà pressoché generalizzata di concepire il ricorso al Fondo solo su base volontaria, non ha consentito di garantire l'applicazione dei criteri di scelta previsti dal Regolamento, con un duplice effetto negativo: le richieste di incentivo per l'accesso al Fondo dei volontari e il mantenimento in servizio degli aventi diritto a pensione, anche con quaranta anni di contribuzione, per i quali, invece, la normativa prevede l'uscita prioritaria".

La Vostra rappresentazione capovolge le dinamiche negoziali reali! Negli accordi citati, infatti, opera un equilibrio condiviso tra volontarietà e pensionamento dei lavoratori che hanno maturato il diritto. La presenza di incentivi e il bilanciamento delle uscite con stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari e/o con nuove, minori, assunzioni è stato, evidentemente, considerato dalle Parti sociali di secondo livello un valore gestionale superiore all'immediato risparmio di costo derivante dall'assenza di incentivi.

Tutto ciò configura un'ambiguità irrisolta tra impostazione del tavolo centrale e dinamiche dei tavoli di secondo livello tale da disestare strutturalmente il sistema di relazioni sindacali costruito nell'ultimo quindicennio che, della coerenza e dell'integrazione tra i due livelli negoziali ha fatto il suo fondamento.

Del tutto irrituale e al limite della bizzarria ci appare, inoltre, il Vostro tentativo di attribuire alla nostra influenza interpretazioni maldestre, da parte di non meglio precisati, "soggetti terzi", in materia di volontarietà e di assetto del Fondo, considerando l'assoluta irrilevanza dei "soggetti terzi" nell'evoluzione della trattativa, l'unica fonte legittimata a certificare le posizioni delle Parti sociali.

Trascuriamo il Vostro invito alle Associate, presentato come gesto di disponibilità, "a valutare" la "possibilità di favorire preliminarmente, in via gestionale, la volontarietà, qualora la platea degli interessati lo consentisse".

Quell'invito trasforma in valutazione discrezionale di possibilità ciò che il DM 158/2000 all'art. 8 considera atto dovuto! Esempio mirabile di disponibilità restrittiva!

Per le ragioni, in estrema sintesi richiamate, respingiamo le motivazioni che, secondo Voi, giustificano la disdetta del verbale di accordo del 24/1/2001 invitandoVi, nel contempo, a ritirarla.

Qualora, al contrario, la disdetta fosse mantenuta, Vi informiamo della nostra intenzione di sospendere le relazioni sindacali in tutti i Gruppi creditizi ed in tutte le Aziende di credito del Paese, a far tempo dal 28 aprile p.v. e per l'intera durata della consultazione assembleare della categoria che si concluderà il 31/5 p.v., richiedendo, nel corso della medesima consultazione, alle lavoratrici ed ai lavoratori il mandato per la mobilitazione della categoria che eserciteremo dal 1° luglio p.v.

Distinti saluti.

LE SEGRETERIE NAZIONALI

DIRCREDITO – FABI – FIBA/CISL – FISAC/CGIL – SINFUB – UGL - UILCA